



**Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 88 del 28/09/2020**

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) –
MODIFICA IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERA ARERA 158/2020, PRESA D'ATTO
VARIAZIONE TRA CATEGORIA TARI 11 E 12 AI SENSI DELL'ART. 50 QUINQUIES
DEL D.L. N. 124/2019 ED ESTENSIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO.

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di Settembre, Sala Consiliare alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio Comunale, in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. 27/2020, in 1^a convocazione, adunanza ordinaria, seduta pubblica mediante trasmissione in streaming su canali pubblici, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della deliberazione in oggetto risultano presenti:

1	CASINI FRANCESCO	Sindaco	P	10	MONDINI PATRIZIA	Consigliere	P
2	CONTI FRANCESCO	Consigliere	P	11	FORCONI RICCARDO	Consigliere	P
3	CIPRIANETTI EDOARDO	Consigliere	P	12	PETRUZZI CORSO	Consigliere	P
4	MASI MARTINA	Consigliere	P	13	DESSI SIMONE	Consigliere	P
5	BENCINI ANDREA	Consigliere	P	14	ACANFORA ALBERTO	Consigliere	P
6	MAZZI ALESSANDRA	Consigliere	P	15	MARTINELLI DA SILVA GREGORIO	Consigliere	P
7	NOCENTINI PAOLA	Consigliere	P	16	FROSALI PAOLA	Consigliere	P
8	BARAGLI SANDRA	Consigliere	P	17	REDINI SONIA	Consigliere	P
9	STINGHI DAVID	Consigliere	P				

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale, DOTT. FRANCESCO CONTI.

Sono assenti giustificati i Consiglieri: /.

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale, DOTT. FERDINANDO FERRINI.

Scrutatori designati: /.

Sono presenti gli Assessori: Minelli Enrico, Frezzi Paolo, Pignotti Francesco, Francois Eleonora, Cellini Francesca.

Verificato il numero legale, il Presidente che presiede la seduta odierna procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Il Presidente dà la parola al Consigliere Nocentini che illustra l'argomento in oggetto ed il punto successivo (conferma tariffe TARI per il 2020) di cui chiede trattazione unitaria, accolta dal Presidente.

Il Consigliere Redini annuncia voto favorevole sulle agevolazioni.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), parte terza, Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 9/04/2014 e successivamente modificato ed integrato con le seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 104 del 20.09.2014;
- Consiglio Comunale n. 57 del 25.06.2015;
- Consiglio Comunale n. 99 del 29.09.2015;
- Consiglio Comunale n. 15 del 17.02.2016;
- Consiglio Comunale n. 111 del 25.10.2016;
- Consiglio Comunale n. 25 del 26.03.2018;
- Consiglio Comunale n. 32 del 27.03.2019;

VISTA la L. 160/2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", con la quale si è disposto che *"A decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)"*.

CONSIDERATO che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti



dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

PRESO ATTO che:

- al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;

RICHIAMATO:

- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta:

- la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
- la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
- la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:

- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto;



- la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
 - la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
 - la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le “Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali” (codice ATECO 38) e le “Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti” (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che:
- “l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze” tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
 - sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che “il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste”;
- il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;
- CONSIDERATO** che l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:
- con il DPCM 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal DPCM 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti;



- con il DPCM 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del D.P.C.M. 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.

RISCONTRATO che i predetti provvedimenti, imponendo forzatamente la sospensione o l'esercizio ridotto a molteplici attività, hanno comportato un grave pregiudizio agli equilibri economici e finanziari delle stesse;

PRESO ATTO che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

VISTE le successive note di approfondimento di IFEL del 31 maggio e del 4 agosto uu. ss. che ribadiscono la possibilità di ricorrere a tale facoltà;

VISTO il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 che testualmente recita: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

PRESO ATTO che già il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, all'art. 15 comma 6) contiene una disciplina applicativa del citato comma 660;

RITENUTO di dover integrare il citato articolo al fine di inserire una norma applicabile per il solo anno 2020 volta a fornire risposta alla grave condizione nella quale si trovano numerose attività presenti nel territorio comunale;

CONSIDERATO, nell'occasione, di dover procedere all'adeguamento normativo, in relazione alla norma di cui all'art. 58-quinquies del DL n. 124/2019 concernente la declaratoria delle categorie di attività delle utenze non domestiche, e pertanto di considerare dall'anno 2020, nella formazione delle tariffe TARI la seguente variazione nelle categorie 11 e 12 :

- alla categoria 11 sono abrogate le parole “*studi professionali*”
- alla categoria 12 sono aggiunte le parole “*e studi professionali*”



RITENUTO pertanto di dover aggiungere, al Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), all'art. 15), comma 6), la lettera o), avente il seguente specifico contenuto: *“Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione pari al 25% calcolata sulla parte variabile delle tariffe 2019, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 3 (limitatamente alle autorimesse) - 4 (limitatamente ai distributori di carburante) - 9-10-12 (limitatamente a “Banche ed istituti di credito”) - 14-25-26-27 (limitatamente ad ortofrutta e pescherie) - 28 e 29, riepilogate nel seguente schema”:*

Categorie tariffarie		
	Agevolabili	Non Agevolabili
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.	
2	Cinematografi e teatri	
3	Magazzini senza alcuna vendita diretta.	Autorimesse
4	Campeggi, impianti sportivi	Distributori carburanti
5	Stabilimenti balneari	
6	Esposizioni, autosaloni	
7	Alberghi con ristorante	
8	Alberghi senza ristorante	
9		Case di cura e di riposo
10		Ospedali.
11	Uffici, agenzie	
12	Studi professionali	Banche ed istituti di Credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	
14		Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	
16	Banchi di mercato beni durevoli	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	
20	Attività industriali con capannoni di produzione	
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	



22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	
23	Mense, birrerie, amburgherie	
24	Bar, caffè, pasticceria	
25		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi
26		Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Fiori e piante, pizza al taglio	Ortofrutta, pescherie,
28		Ipermercati di generi misti
29		Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteca, night club	

RITENUTO che le rettifiche al citato Regolamento, oltre a garantire una piena aderenza alla normativa vigente, introducano un valido strumento di mitigazione dei gravi effetti economici generati dalla pandemia COVID-19 su numerose attività presenti sul territorio comunale;

PRESO ATTO che il Decreto Legge n. 124/2019 (cd. “decreto fiscale 2020”) in sede di conversione in Legge n. 157/2019 con l’inserimento dell’art.10 bis recante “Estensione del ravvedimento operoso”, ha rimosso le limitazioni che l’art.13 del D.Lgs. n. 472/1997 poneva all’applicazione di tale istituto ai tributi locali;

RITENUTO OPPORTUNO modificare il comma 7 dell’art.21 “Sanzioni” del Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) in cui sono previste forme di regolarizzazione agevolata delle violazioni, nel seguente modo:

“7. La sanzione è ridotta applicando l’art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, semprechè la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.”;

VISTO

- l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il comma 3 bis dell’art. 106 della L. 17 Luglio 2020, n. 77 (legge di conversione del D.L. 34/2020 “DL Rilancio”) con il quale è stato prorogato il termine di approvazione dei bilanci previsionali 2020 dei comuni al 30 Settembre 2020;
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero*



dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;*

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con 14 voti favorevoli e 3 astenuti (Consiglieri Martinelli, Frosali e Acanfora del Gruppo Lega Salvini), espressi per chiamata nominale dai diciassette presenti,

DELIBERA

per quanto espresso in narrativa:



- 1) di prendere atto dall'anno 2020, nella formazione delle tariffe TARI della seguente variazione tra le categorie di attività delle utenze non domestiche 11 e 12 ai sensi dell'art. 58 – quinquies del D.L. n. 124/2019:
 - alla categoria 11 sono abrogate le parole “*studi professionali*”
 - alla categoria 12 sono aggiunte le parole “*e studi professionali*”;
- 2) di aggiungere, al Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), all'art. 15) , comma 6), la lettera o), avente il seguente specifico contenuto: “*Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione pari al 25% calcolata sulla parte variabile delle tariffe 2019, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 3 (limitatamente alle autorimesse) – 4 (limitatamente ai distributori di carburante) - 9-10-12 (limitatamente a “Banche ed istituti di credito”) - 14-25 -26- 27 (limitatamente ad ortofrutta e pescherie) -28 e 29, riepilogate nel seguente schema“:*

Categorie tariffarie		
	Agevolabili	Non Agevolabili
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.	
2	Cinematografi e teatri	
3	Magazzini senza alcuna vendita diretta.	Autorimesse
4	Campeggi, impianti sportivi	Distributori carburanti
5	Stabilimenti balneari	
6	Esposizioni, autosaloni	
7	Alberghi con ristorante	
8	Alberghi senza ristorante	
9		Case di cura e di riposo
10		Ospedali.
11	Uffici, agenzie	
12	Studi professionali	Banche ed istituti di Credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	
14		Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	
16	Banchi di mercato beni durevoli	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	



19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	
20	Attività industriali con capannoni di produzione	
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	
23	Mense, birrerie, amburgherie	
24	Bar, caffè, pasticceria	
25		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi
26		Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Fiori e piante, pizza al taglio	Ortofrutta, pescherie
28		Ipermercati di generi misti
29		Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteca, night club	

- 3) di modificare il comma 7 dell'art.21 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nel seguente modo:
“ 7. La sanzione è ridotta applicando l'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, semprechè la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.”;
- 4) di dare atto pertanto che il testo del citato “Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), comprensivo delle modifiche ed integrazioni citate, è allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
- 5) di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore con effetto dal 01/01/2020;
- 6) di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è la Dott.ssa Eleonora Turrini.

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito,



Con 14 voti favorevoli e 3 astenuti (Consiglieri Martinelli, Frosali e Acanfora del Gruppo Lega Salvini), espressi per chiamata nominale dai diciassette presenti in separata, successiva votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Firmato Dott. Francesco Conti

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato Dott. Ferdinando Ferrini

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente delibera è pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune di Bagno a Ripoli e diviene esecutiva nei modi e nei tempi di cui all'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:

<http://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/web/trasparenza/trasparenza>

nella sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti organi indirizzo politico".